

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 RELATIVO AI SERVIZI SCOLASTICI VARI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA:

- ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, LE SCUOLE PER L'INFANZIA, E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
- ASSISTENZA DURANTE IL TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS
- PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI
- INTEGRAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO NEI SERVIZI DI ASILO NIDO O SCUOLA PER L'INFANZIA COMUNALI IN CASO DI ASSENZE TEMPORANEE

CODICE CIG: 91330352E8



PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
- ART. 2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
- ART. 3 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO
- ART. 4 VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLE PRESTAZIONE
- ART. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO E DEI SINGOLI APPALTI SPECIFICI
- ART. 6 TUTELA DEI LAVORATORI
- ART. 7 RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DISICUREZZA
- ART. 8 NORME IGIENICO-SANITARIE
- ART. 9 CLAUSOLA REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.L. 4/2022
- ART. 10 GARANZIA FIDEIUSSORIA
- ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA
- ART. 12 RESPONSABILE DESIGNATO DALL'APPALTATORE
- ART. 13 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
- ART 15 SUBAPPALTO
- ART. 16 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
- ART. 17 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
- ART. 18 MONITORAGGIO E CONTROLLI
- ART. 19 PENALI
- ART. 20 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE
- ART. 21 ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 22 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI
- ART. 23 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 24 CLAUSOLE CONSIP
- ART. 25 NOVAZIONE SOGGETTIVA- RECESSO
- ART. 26 ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010
- ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 28 FORO COMPETENTE
- ART. 29 NORME DI RINVIO

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

ART. 30 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ARTICOLAZIONE

DELL'APPALTO

- 30.1 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
- 30.2 ASSISTENZA BAMBINI DISABILI DURANTE IL TRASPORTO A MEZZO SCUOLABUS
- 30.3 PROLUNGAMENTO ORARIO DEI SERVIZI DI SCUOLA PER L'INFANZIA
- 30.4 INTEGRAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA IN CASO DI ASSENZE TEMPORANEE
- ART. 31 PERSONALE IMPIEGATO
- ART. 32 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 33 OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE E DEL PERSONALE IMPIEGATO
- ART. 34 FORNITURA MATERIALI



Art. 1 Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di un accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei servizi scolastici da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato - parte seconda.

Per accordo quadro si intende l'accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati nonché dei documenti richiamati, concluso tra il Comune di Mantova e l'Operatore economico risultato aggiudicatario del presente appalto con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti attuativi che saranno stipulati per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro ha ad oggetto il servizio di assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Mantova frequentanti gli asili nido comunali, le scuole per l'infanzia, e le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e specificatamente:

- assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Mantova frequentanti gli asili nido comunali, le scuole per l'infanzia, e le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti nel Comune di Mantova frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, così come previsto dalle "Linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli artt. 5 e 6 della L.R. n.19/2017", approvate con Deliberazione n. X/6832 del 30/06/2017 da Regione Lombardia e successive;
- assistenza durante il trasporto a mezzo scuolabus verso le scuole cittadine e per la tratta da e per la struttura gestita dalla Associazione "Casa del Sole" onlus;
- prolungamento orario dei servizi delle scuole per l'infanzia comunali;
- integrazione del personale educativo nei servizi di asilo nido o scuola per l'infanzia comunali in caso di assenze temporanee.

Attraverso i contratti attuativi, da intendersi quale contratto d'appalto specifico sottoscritto dall'Amministrazione richiedente e dall' Aggiudicatario, la Stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione dei servizi identificati nell'accordo quadro, sulla base delle necessità della stessa per il periodo di volta in volta necessario

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli allegati al Capitolato stesso, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico impegna lo stesso ad accettare i servizi commissionati con i successivi contratti attuativi come indicati all'art. 22 del presente capitolato.

I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi, stipulati in esecuzione dell'accordo quadro, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari delle prestazioni offerti in sede di gara.

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi attraverso la stipulazione di appositi contratti attuativi per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'accordo quadro, ovvero proceda a indire una nuova gara.



Si precisa che il valore di ciascun accordo quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Amministrazione.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato "a misura", come definito dall'art.3, comma 1, lett. Eeeee) del D.Lgs. 50/2016, applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara: in particolare si specifica che il corrispettivo riconosciuto all'impresa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio è da determinarsi esclusivamente sulla base delle ore di prestazione effettivamente e regolarmente fornite.

Art. 2 Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà la durata di quattro anni durante i quali potranno essere attivati i singoli contratti di appalto attuativi.

Per periodo di validità dell'accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i singoli contratti per il servizio oggetto del presente capitolato.

La durata dei contratti attuativi è generalmente pari all'annualità scolastica (periodo settembre – agosto), ferma restando, trattandosi di accordi quadro, la facoltà dell'Amministrazione di ordinare l'esecuzione dei servizi identificati nella presente relazione tecnico-illustrativa e nel capitolato, sulla base delle necessità della stessa per il periodo di volta in volta necessario e fino a concorrenza del valore complessivo scaturito dall'offerta in sede di gara.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo.

Il servizio terminerà alla scadenza dell'ultimo contratto attuativo stipulato nel quadriennio.

L'amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi, si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'accordo quadro limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concorrente, stimato in un massimo di mesi 6.

La ditta affidataria sarà tenuta quindi, nel periodo di proroga tecnica dell'accordo quadro a garantire la la continuità del servizio, agli stessi patti e condizioni a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale da inoltrarsi a mezzo PEC prima della scadenza naturale del contratto attuativo

Art. 3 Valore dell'accordo quadro

L'amministrazione per assicurare i servizi di assistenza ha stimato le prestazioni contrattuali in n. 152.000 ore totali per l'intero quadriennio, come indicato nella II parte del presente documento.

Il valore stimato dell'accordo quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno affidati in virtù dell'accordo quadro medesimo e con riferimento alla durata di quattro anni ammonta ad **Euro 3.568.107,20 oltre IVA** al 5%, di cui Euro 3.200,00 oltre IVA al 22% relativi agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze (ex Duvri), non soggetti a ribasso, comprensivo del costo del personale da impiegare, delle spese di gestione del servizio, e di ogni altro onere inerente l'oggetto dell'appalto ed Euro 3.747.056,56 di cui Euro 3.904,00 lva inclusa relativi agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze (ex Duvri).

L'importo presunto dell'accordo quadro è stato calcolato sulla base di un prezzo orario a base d'asta come di seguito precisato:

- ✓ Euro 22,53 IVA 5% esclusa relativo al servizio di:
 - assistenza presso gli asilo nido comunali;
 - assistenza servizio 14-18 anni (scuola secondaria di 2^);
 - assistenza scuolabus;
 - post-scuola scuola dell'infanzia comunali;



- ✓ Euro 23,90 IVA 5% esclusa relativo al servizio di:
 - assistenza scolastica educativa servizio 3-14 anni (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1^);
 - integrazione personale educativo assente presso asili nido e scuole dell'infanzia comunale.

Si precisa che gli oneri di sicurezza di cui sopra sono relativi all'intera durata contrattuale, come risulta da apposito documento di valutazione dei rischi interferenze e non comprendono i costi per la sicurezza dei lavoratori dell'impresa (invece ricompresi nel prezzo offerto) che ciascun concorrente calcolerà in base a valutazioni proprie e comunque indicherà specificamente, ai sensi art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, nella propria offerta economica.

Il monte orario e gli importi totali sopra indicati sono definiti in maniera presuntiva, derivandone la quantificazione esatta dal reale fabbisogno legato alle richieste provenienti dalle singole scuole e dall'Amministrazione.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Amministrazione.

Trattandosi di accordo quadro, la Stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione dei servizi identificati nell'accordo quadro, sulla base delle necessità della stessa per il periodo di volta in volta necessario.

I corrispettivi contrattuali dei singoli contratti attuativi, stipulati in esecuzione dell'accordo quadro, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari delle prestazioni offerti in sede di gara.

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro deve intendersi come plafond massimo da cui attingere per finanziare i singoli interventi per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

L'affidatario non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, ovvero proceda a indire una nuova gara.

Qualora l'attività didattica, l'organizzazione delle scuole o fatti relativi agli alunni fruitori del servizio determinassero anche in corso d'anno scolastico la necessità di variare o sospendere temporaneamente l'erogazione del servizio da ciò non discenderà a favore dell'impresa aggiudicataria alcun diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 4 Variazione dell'entità della prestazione

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'art. 6 dovrà essere adeguatamente integrata.

Art. 5 Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici

Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare di gara secondo i disposti dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 Tutela dei lavoratori e clausola sociale

L'impresa aggiudicataria, ancorché non aderente alle organizzazioni sindacali firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, e dagli eventuali accordi integrativi territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, nonché a rispettarne norme e procedure alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL di riferimento e fino al rinnovo seguente.



Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51del D.lgs. n. 81/2015 e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC nr. 13 del 13.02.2019.

Le linee guida medesime prevedono che "l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere e di assorbimento del personale utilizzato dall'affidatario uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario" Pertanto l'assorbimento del personale uscente, seppur prioritario, non è vincolante e/o obbligatorio, nel rispetto della libertà imprenditoriale del concorrente.

Art. 7 Rispetto normativa in materia di sicurezza

Nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione e protezione della sicurezza e della salute del lavoratore durante l'attività lavorativa (D.Lgs. 81/2008 e ss.ii.mm.).

Ai fini di adempiere a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e giungere alla firma del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta a prendere visione e ad ottemperare a tutte le disposizioni dei documenti Scheda di valutazione rischi relativi alle sedi delle scuole e dovrà inoltre adeguare il proprio Piano Operativo di Sicurezza con particolare riferimento ai contesti in cui si opera, nonché consegnare il DUVRI debitamente sottoscritto – documento che sarà allegato al contratto – e a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione durante la durata contrattuale, contestualmente al suo verificarsi.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Per le attività oggetto del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con la stazione appaltante ed ogni altro soggetto eventualmente coinvolto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Art. 8 Norme igienico-sanitarie

L'aggiudicatario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di igiene e sanità vigenti anche in relazione agli obblighi connessi alla normativa anti-covid che dovessero essere in vigore al momento dell'espletamento dell'appalto.

Art. 9 Clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022.

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti e art. 29 del D.L. 4/2022 si applica la revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità rispetto alla data di sottoscrizione del contratto, il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del Servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del Servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l'istruttoria già svolta. Successivamente il Rup e il Dec condurranno specifica istruttoria volta ad accertare la ragionevolezza e legittimità della richiesta di variazione dei corrispettivi. Al termine di tale istruttoria, qualora il Rup accerti la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento dlela richiesta, autorizzerà la revisione dei prezzi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti si specifica che la revisione prezzi non sarà ammessa in relazione ai costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro delle



cooperative sociali, trattandosi di circostanza prevista e prevedibile in corso di contratto, di cui il concorrente dovrà necessariamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica

Art. 10 Garanzia fideiussoria

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che il Comune di Mantova dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a costituire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione committente.

Nel caso la ditta affidataria della gara sia in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è ridotta del 50%. In tal caso la Ditta dovrà allegare alla cauzione copia del documento di certificazione. Si applicano altresì le ulteriori riduzione di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima dell'inizio del servizio a pena di revoca dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale ai sensi del presente capitolato.

In caso di incameramento parziale o totale, l'ammontare della cauzione dovrà essere reintegrato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione, pena la trattenuta d'ufficio ad opera dell'Amministrazione a carico delle fatture emesse dalla Ditta.

Art. 11 Polizza assicurativa

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

La ditta aggiudicataria altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona, la copertura deve essere senza franchigia. Ove non fosse possibile reperire sul mercato assicurativo polizza senza franchigia, resta inteso che la stessa non potrà essere superiore a Euro 1.000,00 e rimarrà comunque a carico dell'Appaltatore.

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere consegnata al Comune di Mantova prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio, in caso di esecuzione anticipata.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 12 Responsabile designato dall'appaltatore

L'Appaltatore dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.



In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente alla segreteria del Settore Servizi Educativi la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Art. 13 Responsabili dell'esecuzione del contratto

Il Settore Servizi Educativi comunicherà all'aggiudicatario al momento dell'assegnazione dell'appalto il nominativo del proprio del referente comunale dei vari servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Art. 14 Cessione del contratto e dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del d. Lgs. 50/2016 e smi, è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106-comma1 lett.d) punto 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 lettera d), punti 1) e 2), del D. Lgs. 50/2016 e smi, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 199, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e smi.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 15 Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. In particolar modo non potranno esser subappaltale le prestazioni concernenti:

- assistenza scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti nel comune di mantova frequentanti gli asili nido comunali, le scuole per l'infanzia, e le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- prolungamento orario dei servizi delle scuole per l'infanzia comunali

Il concorrente potrà subappaltare esclusivamente le prestazioni relative a:

- integrazione del personale educativo nei servizi di asilo nido o scuola per l'infanzia comunali in caso di assenze temporanee e
- assistenza durante il trasporto a mezzo scuolabus

indicando all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al subappalto si appliano le disposizioni dell'art. 105 del D.Lqs. 50/2016 e smi.

Art. 16 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

L'appalto si intende risolto nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria.

Troverà applicazione l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 Corrispettivo e pagamenti

La ditta affidataria emetterà fatture elettroniche (codice univoco IOR5WN) mensili intestate al Comune di Mantova, corredate dall'indicazione analitica del numero di ore effettivamente svolte da ogni singolo operatore. Le stesse potranno essere emesse solo dopo la verifica di conformità dello stato di avanzamento del servizio (ore effettivamente svolte) e previo ottenimento di Durc e Durf regolare.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art.30 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016 e smi, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale,



dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento avverrà, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e cioè entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo diverso termine stabilito in sede di contratto.

Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicataria, su conto corrente segnalato dalla stessa aggiudicataria che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo.

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (comma 7 L. 136/2010).

E' a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (comma 8 L. 136/2010).

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Per tali fatture il comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- -settore che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento
- -numero dell'impegno di spesa
- -protocollo della pratica
- -scadenza del pagamento
- iban del conto dedicato
- codice identificativo gara (cig)

Nella fattura dovrà essere inoltre indicato se vi sono precedenti fatture relative allo stesso appalto ancora non riscosse.

Qualora gli operatori, per motivi organizzativi o perché previsto nel C.C.N.L., dovessero consumare il pasto a scuola, dovranno essere presi specifici accordi con la stazione appaltante; inoltre, la ditta appaltatrice sarà tenuta a pagare il costo del pasto alla ditta concessionaria del servizio di ristorazione, secondo le indicazioni previste da quest'ultima.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa) procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia spa comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

In caso di aggiudicazione ad un RTI sarà obbligo di ciascuna ditta/impresa/cooperativa componente il RTI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza. Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture con gli importi.

Art. 18 Monitoraggio e controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di operare le opportune verifiche sul rispetto del presente capitolato, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato. Il Dirigente del Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione potrà pretendere, a seguito di specifica e motivata segnalazione delle scuole, l'immediata sostituzione del personale che non offra sufficienti garanzie di



riservatezza, adeguatezza e professionalità nello svolgimento delle proprie mansioni, o che, comunque, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso.

Art. 19 Penali

Ove si verifichino inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque in tutti i casi in cui si riscontrino negligenza, mancato rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni normative, disapplicazione o cattiva applicazione di prescrizioni derivanti da contratti collettivi, leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, l'ente appaltante ha la facoltà di applicare una penalità (fatti salvi gli eventuali maggiori oneri derivanti da ulteriori danni arrecati) variante da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 in rapporto alla gravità, al valore della prestazione non eseguita e alla recidività, fermi restando i casi che determinano la risoluzione o il recesso dal contratto e senza per ciò escludere eventuali conseguenze penali per l'appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta e notificata con raccomandata. L'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data del ricevimento.

L'ente appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sulle fatture ovvero escussione del deposito cauzionale.

Art. 20 Risoluzione per inadempimento dell'appaltatore

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'ente appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere all'appaltatore ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione dei servizi a terzi in danno all'appaltatore e salva l'applicazione delle penali prescritte.

L'ente appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- dopo l'applicazione di numero 3 penalità;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, dei servizi in oggetto di appalto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'appaltatore risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- quando, senza preventiva autorizzazione dell'ente appaltante, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese associate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
- frode:
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62;

In ognuna delle suddette ipotesi l'ente appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto di risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta fino al quinto miglior



offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto precedentemente previsto.

Art. 22 Sottoscrizione accordo quadro e dei contratti attuativi

L'accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

la Stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione dei servizi identificati nell'accordo quadro mediante l'attivazione degli accordi attuativi sulla base delle necessità che di volta in volta emergeranno.

L'accordo quadro avrà la durata di quattro anni durante i quali potranno essere attivati i singoli contratti di appalto attuativi.

Per periodo di validità dell'accordo quadro si intende il limite di tempo in cui potranno essere stipulati i singoli contratti per il servizio oggetto del presente capitolato.

La durata dei contratti attuativi è generalmente pari all'annualità scolastica (periodo settembre – agosto), ferma restando, trattandosi di accordi quadro, la facoltà dell'Amministrazione di ordinare l'esecuzione dei servizi identificati nel presente capitolato, sulla base delle necessità della stessa per il periodo di volta in volta necessario e fino a concorrenza del valore complessivo scaturito dall'offerta in sede di gara.

I contratti attuativi saranno stipulati mediante scrittura privata in modalità elettronica e saranno preceduti da apposito provvedimento dirigenziale con il quale saranno altresì presi gli impegni di spesa.

L'esecuzione del servizio può avere inizio solo dopo la stipula del contratto attuativo, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016..

In relazione a quanto sopra previsto l'Amministrazione comunale può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara d'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

L'Amministrazione comunale autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

Art. 23 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e smi si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 11.

Art. 24 Clausole CONSIP

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione provvisoria, ovvero dopo l'aggiudicazione definitiva ma prima della stipulazione del contratto- emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva



di non procedere all'aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente ad annullare l'aggiudicazione definitiva assunta. L'Amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall'art 1 comma 13 della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 25 Novazione soggettiva – recesso

All'infuori di quanto previsto al precedente art. 14, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. d.2) del codice, non e ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato e riferito.

La stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'appaltatore dando corso alla prestazione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto. All'appaltatore non e data la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 26 Adempimento agli obblighi di cui alla legge 136/2010

1) Ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3, comma 8, L. 136/2010:

- a) l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 cit. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
- b) l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo precede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 27 Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:



- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione:
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
 - ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

Art. 28 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto o del capitolato e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Mantova.



Art. 29 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI SPECIALI

Art. 30 Caratteristiche dei servizi oggetto dell'appalto

Art. 30.1 Assistenza agli alunni diversamente abili

30.1.1 Il servizio di assistenza si articola nelle seguenti tipologie:

- ✓ Assistenza a favore di minori con disabilità certificata che frequentano gli <u>asili nido comunali</u>, in affiancamento al personale educativo comunale, a sostegno delle autonomie personali, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione, sia nei momenti individuali, sia in attività collettive insieme ad altri compagni.
- ✓ Assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità certificata o in situazione di svantaggio nella realizzazione del diritto allo studio che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Il servizio ha come finalità la promozione del diritto allo studio attraverso la realizzazione di percorsi di inclusione nel contesto scolastico e la valorizzazione delle competenze personali, garantendo interventi di accompagnamento e supporto che facilitino i processi di formazione e socializzazione, valorizzando le competenze delle persona e promuovendo un clima di accoglienza e ascolto nei contesti di relazione, favorendo la realizzazione di Progetti Educativi Integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell'ambito della scuola. I minori assistiti sono in carico a tutti gli effetti agli insegnanti titolari delle classi, tuttavia non si esclude la possibilità che nel progetto educativo siano previsti interventi durante i quali l'assistente operi all'esterno della classe senza la diretta presenza dell'insegnante titolare, sia pure secondo le indicazioni degli insegnanti, tenuto conto che la responsabilità educativa e didattica compete esclusivamente agli insegnanti di classe. L'assistenza potrà avvenire sia presso le scuole frequentate dagli alunni (o in attività didattiche funzionalmente collegate, quali gite, stage...), sia durante i trasporti a loro favore organizzati. In particolari e documentate situazioni e previo accordo con la dirigenza scolastica, potrà essere richiesto di attivare un servizio di assistenza scolastica domiciliare o di assistenza durante attività didattiche che si svolgano a distanza e non in presenza, alle stesse condizioni offerte in sede di gara. Per ciascun progetto di assistenza sono previste e riconosciute n. 2 ore mensili destinate alla programmazione, comprensive della programmazione da svolgersi a scuola con il team docente.
- ✓ Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione personale a favore di studenti con disabilità certificata frequentanti <u>le scuole secondarie di secondo grado e i percorsi di istruzione e</u> formazione professionale, alle condizioni previste da Regione Lombardia, titolare del servizio.

I servizi prevedono interventi in strutture diverse secondo necessità che, comunicate dalle singole scuole, saranno valutate dal Settore Servizi Educativi e rimesse in tempo alla Ditta aggiudicataria affinché possa predisporre l'assegnazione dell'assistente, vedasi comma 8 art.31.

Per tutte le tipologie di servizio il Settore segnalerà, normalmente all'inizio di ogni anno scolastico, gli alunni bisognosi di assistenza e l'entità assistenziale necessaria e l'agenzia interverrà tramite personale adeguato. Detto personale sarà inserito nell'équipe già operante nella scuola e svolgerà le proprie funzioni in completa collaborazione con il personale docente e non docente presente nella scuola. Le segnalazioni del Comune circa le necessità di assistenza hanno validità solamente per l'anno scolastico di riferimento o per il tempo ritenuto necessario.



I servizi dovranno svolgersi nell'osservanza del presente capitolato e della normativa vigente in materia di retribuzioni, assistenza, previdenza, igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative) ivi compresi tutti gli obblighi inerenti alla normativa anti-covid vigente al momento dell'espletamento dell'appalto.

Il numero di operatori necessari, gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata verranno concordati tra le parti in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Ogni variazione alla modalità di erogazione del servizio e del numero delle ore per utente dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile del servizio comunale.

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire al Comune, alla fine di ogni mese, un prospetto dettagliato circa l'orario di servizio di ciascun operatore, verificato con il Dirigente Scolastico (o suo delegato).

30.1.2 Progettazione e realizzazione del servizio

- **1.** Il Comune individuerà e comunicherà al soggetto aggiudicatario, la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore del singolo utente.
- **2.** Al Comune compete la direzione generale, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi previsti dagli interventi.
- **3.** Il soggetto aggiudicatario, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dai Progetti Educativi Individuali (P.E.I.), per quanto compete all'educatore.
- **4.** Il personale adibito allo svolgimento del Servizio dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d'intervento fornite dal Comune, il quale, a fronte di eventuali accertati reclami dell'utente, potrà richiedere la pronta sostituzione dell'operatore.
- **5.** Mensilmente il soggetto aggiudicatario trasmetterà il prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore distinto per minore al Responsabile Amministrativo del comune che provvederà alla verifica di congruità e di coerenza con i piani di lavoro del mese.

Almeno due volte durante l'anno il referente del Settore e il Coordinatore del soggetto aggiudicatario si incontrano per una valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, ovvero per una riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'approccio metodologico, sull'efficacia, sul grado di realizzazione degli obiettivi rispetto agli interventi, sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto, ecc... Non saranno assunte dal Comune ore per le funzioni proprie dell'aggiudicatario, anche se svolte dal personale impiegato direttamente nel servizio di assistenza di cui al presente appalto (es. coordinamento interno, rendicontazioni, formazione, etc.)

30.1.3 Coordinamento e raccordo

- 1. Indicativamente con cadenza semestrale gli educatori della società aggiudicataria impegnati nel servizio partecipano alla riunione di servizio condotta dal referente comunale.
- 2. Almeno due volte durante l'anno il referente del Comune e il Coordinatore del soggetto aggiudicatario si incontrano per una valutazione partecipata del servizio nel suo complesso, ovvero per una riflessione condivisa sui bisogni emergenti degli utenti, sull'approccio metodologico, sull'efficienza ovvero sull'adeguatezza delle risorse rispetto agli obiettivi sull'efficacia ovvero sul grado di realizzazione degli obiettivi da parte degli interventi sulla comunicazione tra i diversi attori coinvolti, sulle criticità e punti di forza del lavoro svolto.

Il <u>monte ore annuo presunto</u> per la realizzazione delle diverse tipologie di servizio che la Ditta è tenuta ad assicurare è il seguente:

Tipo di servizio	Ore settimanali	Numero settimane	Ore annue	Base d'asta	Totale €
				€	iva 5% esclusa
Assistenza presso asilo	50	40	2.000	22,53	45.060



n i d o			
i nido			

Tipo di servizio	Ore settimanali	Numero settimane	Ore	Base d'asta	Totale €
				€	iva 5% esclusa
Assistenza scolastica educativa servizio 3-14 anni (dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1^)	600	40	24.000	23,90	573.600

Tipo di servizio	Ore settimanali	Numero settimane	Ore annue	Base d'asta €	Totale €
					iva 5% inclusa
Assistenza servizio 14-18 anni (scuola secondaria di 2^)	290	30	8700	€ 22,53	196.011

Art. 30.2 Assistenza bambini durante il trasporto a mezzo scuolabus

Il servizio di assistenza sugli scuolabus consiste nella sorveglianza e cura da parte di un operatore idoneo, in tutte le fasi del servizio, compresa l'attenzione agli aspetti relazionali nel momento del distacco e della riconsegna ai genitori.

I soggetti fruitori del servizio sono alunni frequentanti le scuole della città di Mantova (dal 1 settembre al 30 giugno) e gli alunni disabili residenti nel comune di Mantova frequentanti l'Istituto "Casa del Sole" (dal 1 settembre al 31 luglio).

L'assistente scuolabus/autobus attuerà:

- assistenza durante la salita e discesa degli alunni dagli scuolabus curando la sicurezza degli stessi, con particolare attenzione agli aspetti relazionali nel momento del distacco e della riconsegna ai genitori;
- assistenza durante la marcia del veicolo al fine di evitare il verificarsi di comportamenti pericolosi per i trasportati, in tal senso opererà anche in collaborazione con l'autista dello scuolabus.

Il monte ore annuo presunto per la realizzazione del servizio che la Ditta è tenuta ad assicurare è cosi stimato:

Tipo di servizio	Ore	Numero	Ore annue	Base d'asta	Totale €
	settimanali	settimane		€	iva 5% esclusa
Assistenza scuolabus	20	45	900	€ 22,53	20.277

Art. 30.3 Prolungamento orario dei servizi di scuola per l'infanzia

Il servizio di prolungamento scolastico è istituto presso le scuole per l'infanzia comunali "Vittorino da Feltre" e "T.Ferrari" e ha lo scopo di offrire un servizio alle famiglie dei bambini iscritti e facilitare la frequenza alla scuola. Il post-scuola consiste nella vigilanza, custodia e intrattenimento dei bambini al termine dell'ordinario orario di funzionamento delle strutture, fornendo ai bambini un ambiente protetto e insieme stimolante sotto il profilo socio-educativo.

Il servizio di prolungamento si svolge dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle 16.00 alle 17.30, per il periodo di calendario scolastico definito dall'Amministrazione comunale (indicativamente dal 1 settembre al 30 giugno).



Il servizio di prolungamento orario deve essere assicurato da un operatore ogni 25 bambini; tale rapporto numerico può variare in base al numero dei bambini che hanno richiesto il servizio (ma non superare il rapporto 1/25).

L'incarico per il servizio di prolungamento orario deve essere garantito dallo stesso operatore per la durata dell'intero anno scolastico, tranne casi di forza maggiore.

Il numero presunto di utenti dei rispettivi servizi sarà presumibilmente di circa 40 bambini, suddivisi su due scuole per l'infanzia.

Il personale ausiliario resterà in carico all'Amministrazione comunale.

Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore aggiudicatario, almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico, il numero di alunni iscritti a ciascun servizio e seguirà la fase iniziale del servizio per il corretto passaggio gestionale. Gli operatori della Ditta potranno utilizzare le attrezzature e i giochi presenti nelle scuole, previo accordo con il Settore appaltante, mentre dovrà essere fornito dalla Ditta il materiale di consumo (carta, pennarelli, colle, etc.) che la scuola conserverà in un armadio apposito.

Il monte ore annuo presunto per la realizzazione del servizio che la Ditta è tenuta ad assicurare è il seguente:

Tipo di servizio		Ore settimanali	Numero settimane	Ore	Base d'asta	Totale €
					€	iva 5% esclusa
Post-scuola dell'infanzia comu	scuola ınali	20	40	800	22,53	18.024

Qualora l'Amministrazione intendesse attivare servizi alternativi al prolungamento orario tradizionale, caratterizzati da una progettazione qualitativamente diversa, non sarà tenuta ad avvalersi dell'offerta presentata in occasione della presente gara.

Art. 30.4 Integrazione del personale educativo in caso di assenze temporanee del personale comunale

La ditta aggiudicataria deve garantire, sulla base delle richieste dell'Ente, l'integrazione del personale comunale educativo assente temporaneamente dal servizio nei nidi e scuole per l'infanzia comunali. Sono esclusi i periodi di congedo per maternità/assenze prolungate per malattie e infermità. Il servizio dovrà svolgersi per il periodo di calendario scolastico definito dall'Amministrazione comunale (indicativamente dal 1 settembre al 30 giugno).

L'operatore deve prendere servizio in giornata qualora la richiesta pervenga al responsabile entro le ore10:00 della stessa giornata, o il giorno successivo se la richiesta viene inoltrata dopo tale ora.

L'operatore educativo affianca il personale comunale per permettere il buon funzionamento delle varie attività quotidiane, nel rispetto degli standard qualitativi e numerici previsti dalle normative vigenti, come previsto dall'organizzazione interna di ogni singola struttura.

L'Aggiudicataria deve garantire la sostituzione con lo stesso operatore educativo per l'intera durata dell'assenza dell'educatore comunale che sostituisce.

L'Ente si avvarrà delle supplenze per una durata non inferiore alle 3 ore giornaliere continuative per ogni singolo operatore e per un numero di giorni non superiore a 3.

Il servizio di sostituzione del personale comunale sarà svolto nel periodo compreso tra settembre e giugno di ogni anno scolastico, dal lunedi al venerdi, ad esclusione dei periodi di chiusura del servizio per le vacanze natalizie, pasquali ed estive.

Il monte ore annuo presunto per la realizzazione del servizio che la Ditta è tenuta ad assicurare è il seguente:

Tipo di servizio	Ore settimanali	Numero settimane	Ore	Base d'asta	Totale €
				€	iva 5% esclusa
Integrazione personale educativo	40	40	1.600	€ 23,90	38.240



Art. 31 Personale impiegato

- 1. Il personale impiegato nel servizio di assistenza educativa scolastica a favore di minori con disabilità certificata o in situazione di disagio nella realizzazione del diritto allo studio che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado e nel servizio di integrazione del personale comunale educativo assente temporaneamente dal servizio nei nidi e scuole per l'infanzia comunali deve essere in possesso del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, o diploma di Educatore Professionale, o maturità presso licei psico-socio-pedagogici e tecnici dei servizi sociali, con documentata esperienza biennale nel servizio o in servizi analoghi.
- 2. Il personale impiegato nei servizi di assistenza all'autonomia presso gli asili nido comunali, assistenza presso gli istituti scolastici superiori, prolungamento orario delle scuole dell'infanzia e assistenza durante il trasporto a mezzo scuolabus deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria di Il grado, preferibilmente ad indirizzo socio-psico-pedagogico
- **3.** Per tutte le tipologie di servizio, imprescindibile sarà la capacità del personale di relazionarsi con particolare efficacia con bambini disabili o portatori di disagio comportamentale, capacità acquisita preferibilmente attraverso analoghe esperienze già effettuate in precedenza.
- 2. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Mantova ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'aggiudicatario.
- **3**. La ditta aggiudicataria si impegna a produrre i propri contratti di lavoro e a produrli al Comune di Mantova entro 30 gg. dalla stipula del contratto.
- **4** Tutto il personale assunto e adibito al servizio appaltato è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa aggiudicataria la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alle eventuali diverse tipologie contrattuali applicate.
- **5.** L'aggiudicatario deve adempiere, altresì, agli obblighi ed agli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- **6.** Di conseguenza l'impresa aggiudicataria si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare il Comune di Mantova da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonchè le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.
- 7. La società aggiudicataria è tenuta a fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli operatori (figure professionali, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di cui intende avvalersi.
- 8. Entro 5 gg. dalla segnalazione da parte del Comune delle necessità di assistenza, assegnerà il personale necessario e invierà alla amministrazione l'elenco del personale operante comprensivo dei dati anagrafici e delle qualifiche con l'indicazione delle ore giornaliere di lavoro assegnate a ciascun dipendente, ad eccezione del servizio di sostituzione;
- **9.** In caso di variazioni a detto elenco, per sostituzioni anche temporanee del personale, l'agenzia aggiudicataria si impegna a comunicare al Settore Servizi Educativi del Comune di Mantova, preventivamente quando possibile e, comunque, entro la stessa giornata della variazione o dell'assunzione, i dati anagrafici e la documentazione relativa alla formazione ricevuta dal nuovo personale;
- **10.** Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche con i nominativi, qualifiche, titoli ecc. del personale utilizzato per le sostituzioni.
- **11.** Nell'esecuzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di verificare i requisiti e le qualifiche richieste.
- **12.** L'impresa aggiudicataria si obbliga a garantire la continuità assistenziale mediante l'impiego secondo le reali possibilità organizzative del medesimo personale per tutta la durata dell'appalto
- **13.** In caso <u>di assenza di uno o più operatori,</u> il soggetto aggiudicatario assicura il servizio programmato, provvedendo alla immediata sostituzione e comunque entro le 24 ore con personale in



- possesso di qualifica, informando tempestivamente il referente del Comune e le scuole presso le quali l'operatore presterà il proprio servizio.
- **14.** La società aggiudicataria si impegna altresì, nei limiti del possibile, ad inviare, per le sostituzioni, lo stesso operatore, il quale in ragione della progressiva conoscenza dei casi e delle modalità operative in vigore, potrà garantire continuità nel servizio.
- **15.** Rispetto al servizio di assistenza ad personam, in caso <u>di assenza del minore assegnato</u>, l'assistente sospende il servizio che verrà ripreso con il rientro del minore. Il periodo di sospensione del servizio non darà diritto a nessun riconoscimento orario né economico, ad eccezione del primo giorno di assenza dell'alunno assegnato.
- 16. În caso di inadeguatezza, costituită da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza, l'impresa aggiudicataria, previa segnalazione del Comune, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di tre giorni.
- 17. Il personale che presta servizio dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, ove richiesto dalla scuola. Deve vestire in maniera consona e fornito di abbigliamento specifico se ciò è in uso nella scuola ove opererà (es. nidi).
- **18**. Il personale dell'impresa/cooperativa è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 19. Qualora il concessionario debba assumere personale, è preferibile sia data priorità al personale già operante nei servizi in oggetto, al fine di garantire la continuità metodologica degli interventi e la prosecuzione di un rapporto proficuo con utente, famiglia e scuola.
- **20.** Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge contro gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.
- 21. La ditta si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento.
- 22. Il personale dovrà essere opportunamente formato ivi compresa la formazione sugli adempimenti della legge 81/2008 e successive modificazioni. La ditta si obbliga quindi all'osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai sensi della L. 81/2008 e successive modificazioni, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad essi connessi.
- 23. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR. La violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile, n. 62 sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.
 - Il Comune di Mantova, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
- **24.** La ditta aggiudicataria deve garantire di aver fatto le verifiche necessarie sul proprio personale che sarà impiegato a contatto con i bambini ai sensi del D.Lgs. 39/2014.

Art. 32 Interruzioni dei servizi

- 1. In caso di sciopero del personale o di altri eventi che, o di altri eventi che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, l'impresa aggiudicataria dovrà darne avviso con anticipo di almeno 48 (quarantotto) ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali comunicati dall'Amministrazione comunale e previsti dalla normativa vigente.
- 2. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore (sciopero della Scuola, calamità naturali, chiusura per neve, terremoti, inondazioni ecc) non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.



Art. 33 Obblighi della ditta appaltatrice e del personale impiegato La Ditta appaltatrice:

- è obbligata ad eseguire i servizi secondo le modalità di cui al presente capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto per accordo quadro e dei relativi accordi attuativi discendenti;
- provvede direttamente allo svolgimento dei servizi richiesti, con proprio personale adeguatamente qualificato:
- è tenuta a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- garantisce, compatibilmente con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio, la copertura del servizio da parte dalla medesima persona al fine di garantire continuità ed un riferimento costante per i bambini;
- entro 30 gg. dall'inizio del servizio, invierà al Comune il programma di assistenza controfirmato dal Dirigente della scuola frequentata dall'alunno assistito;
- è tenuta a garantire la partecipazione del personale assegnato ai servizi ad incontri di programmazione e verifica organizzati dal Settore Servizi Educativi;
- effettua tempestivamente la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, per garantire il buon funzionamento del servizio nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti;
- ogni riferimento di legge per quanto concerne privacy e norme antipedofilia e sicurezza si intendono richiamate e si applicheranno come da obblighi di legge.

Art. 34 Fornitura materiali

Il materiale per le attività con i bambini diversamente abili sono a carico del Comune o della scuola ospitante. Laddove l'assistente rilevasse la necessità di materiali aggiuntivi, ne farà richiesta alla scuola che, dopo averla valutata, fornirà il materiale o ne farà richiesta al Comune mentre dovrà essere fornito dalla Ditta il materiale di consumo (carta, pennarelli, colle, etc.) che la scuola conserverà in un armadio apposito.